

**TRIBUNALE DI LATINA – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DELLA**

**NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Per la sig.ra **SPARAGNA FIORELLA**, nata a Minturno (LT) il 13/07/1970. Ivi  
residente in Via Zaccarelle n. 39, cod. fis. SPRFLL70L53F224F, rappresentata e  
difesa dall'Avv. Alessandra Ciccolella (CCC LSN 84M66 D708T), che dichiara  
di voler ricevere le comunicazioni a mezzo telefax al n. 0771/1876430 e/o mezzo  
posta elettronica certificata all'indirizzo [avvocato.alessandraciccolella@pec.it](mailto:avvocato.alessandraciccolella@pec.it),

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 70, in  
forza di delega a margine del presente atto - *ricorrente*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro-tempore, con  
sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege per la carica presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (C.F.  
80185250588);

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI LATINA,**

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Latina, Via  
Legnano 34, domiciliato ex lege per la carica presso l'Avvocatura Generale dello  
Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (C.F. 80004180594) - *resistenti*

**NONCHE'**

**di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto (GPS) per  
gli A.A. S.S. 2002/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso AAAA prima  
fascia, EEEE prima fascia, ADAAA prima fascia e ADEE prima fascia della**

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, comprese quelle di appello, di opposizione e di esecuzione, sia mobiliare che immobiliare ed anche presso terzi e nelle relative opposizioni, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa, nominare sostituti, di conciliare e transigere il giudizio, di incassare somme e rilasciare relative quietanze, l'Avv. **Alessandra Ciccolella** ed eleggo domicilio nel suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 70. F.to Sparagna Fiorella  
**Per autentica. F.to Avv. Alessandra Ciccolella**



	Provincia di Latina, concorrenti all'attribuzione degli incarichi di supplenza	
	al 31 agosto o al 30 giugno nelle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda	
	on line presentata in data 11/08/2022 e di coloro ai quali gli incarichi di	
	supplenza nelle predette sedi sono stati in concreto attribuiti	
	- controinteressati	
	*****	
	Premesso che	
	1) la ricorrente è <b><u>docente precaria</u></b> in possesso di regolare titolo di accesso	
	per la classe concorsuale AAAA "Scuola dell'Infanzia" e EEEE "Scuola	
	Primaria" e, precisamente, diploma di maturità magistrale conseguito in data	
	30/11/1998 presso l'Istituto Magistrale "M.T. Cicerone" di Formia;	
	2) in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, <b><u>ha prestato servizio</u></b>	
	<b><u>non di ruolo</u></b> presso diversi istituti scolastici <b>a partire dal lontano 1998</b> e, da	
	<b><u>ultimo</u></b> , nel periodo <b>dal 18/02/2022 al 30/06/2022</b> , presso l'Istituto "Domenico	
	<b>Purificato" di Fondi (doc. 1);</b>	
	3) la sig.ra Sparagna è stata <b><u>riconosciuta</u></b> , dalla Commissione Medica INPS	
	di Latina, <b><u>invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in</u></b>	
	<b><u>percentuale pari al 67% (2/3)</u></b> non revisionabile (pratica n. 741 del 23.09.2011 –	
	<b>doc. 2/2 bis);</b>	
	4) con <b><u>ordinanza n. 112 del 06/05/2022</u></b> , il Ministero dell'Istruzione ha	
	disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,	
	<b>l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle GPS</b> e nelle	
	graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché, <b>l'attribuzione</b>	
	<b>degli incarichi a tempo determinato</b> del personale docente nelle istituzioni	
	scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo,	
	2	



	disponendo espressamente, all'art. 7, che "... Gli aspiranti presentano istanza di	
	inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai	
	sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura	
	informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in	
	considerazione ..." (doc. 3);	
	5) pertanto, la ricorrente, in data <b>24/05/2022</b> , nel termine e nelle modalità	
	previste dalla O.M. 112/2022, <b><u>ha presentato domanda di</u></b>	
	<b><u>inclusione/aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali e d'Istituto (GPS)</u></b>	
	<b><u>per la provincia di Latina</u></b> , per le classi di concorso:	
	✓ AAAA – Scuola dell'Infanzia;	
	✓ EEEE – Scuola Primaria;	
	✓ PPPP – Personale Educativo;	
	indicando espressamente sia il titolo di accesso conseguito, sia tutti i servizi resi	
	presso l'amministrazione, sia il <b>titolo di riserva/preferenza</b> in possesso	
	derivante dal provvedimento di riconoscimento di invalidità (doc. 4 – domanda	
	prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO.UFFICIALE.I.7259508.54-05-2022);	
	6) in data <b>01/08/2022</b> , l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito	
	territoriale di Latina ha provveduto alla <b><u>pubblicazione delle graduatorie</u></b>	
	<b><u>provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Latina</u></b> su posto	
	comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di	
	ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni	
	scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 5) e, in virtù delle stesse la <b><u>ricorrente si è</u></b>	
	<b><u>vista collocata in prima fascia</u></b> rispettivamente:	
	✓ nella classe AAAA – Scuola dell'Infanzia alla <b><u>posizione 938</u></b> con un	
	punteggio totale di <b><u>52 punti</u></b> (doc. 6 – pag. 11);	
		3

Firmato Da: CICCIOLELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64305707ab2c5c8f6103e9286a260fa3



	✓ nella classe EEEE – Scuola Primaria alla <b>posizione 653</b> con un punteggio	
	totale di <b>78 punti</b> (doc. 7 – pag. 16);	
	7) così come richiesto dal Ministero dell'Istruzione con nota del 29/07/2022	
	avente ad oggetto “ ... Istruzioni operative i materia di supplenze al personale	
	docente, educativo e ATA ...” (doc. 8) e come anche previsto dall'art. 12 della	
	citata O.M. 112/2022 (doc. 3), la sig.ra Sparagna, <b>in data 11/08/2022</b> , mediante	
	<b>istanza on line</b> acquisita al protocollo n. m_pi.POLIS.-.REGISTRO	
	UFFICIALE.I.8604097.11-08-2022 (doc. 9), <b>ha elencato l'ordine di preferenze</b>	
	<b>degli insegnamenti</b> nelle classi di concorso (GPS incrociate prima fascia	
	sostegno scuola primaria ed infanzia, GPS prima fascia primaria e GPS prima	
	fascia infanzia), <b>indicando</b> , altresì, <b>il tipo di posto</b> (sostegno – comune) <b>la</b>	
	<b>tipologia di contratto</b> (annuale e/o fino al termine delle attività didattiche) e <b>le</b>	
	<b>sedi ambite</b> ai fini del conferimento delle supplenze, quest'ultime <b>individuate su</b>	
	<b>base comunale</b> e, non per singolo istituto, nel seguente <b>ordine</b> :	
	- Comune di Minturno;	
	- Comune di Spigno Saturnia;	
	- Comune di Formia;	
	- Comune di Castelforte;	
	- Comune di Santi Cosma e Damiano;	
	- Comune di Gaeta;	
	- Comune di Itri;	
	- Comune di Fondi;	
	- Comune di Monte San Biagio;	
	8) a seguito della <b>pubblicazione</b> , da parte dell'Ambito Provinciale di Latina,	
	di <b>n. 3 bollettini di conferimento nomine</b> , rispettivamente in data 01/09/2022	
	4	



(doc. 10), 12/09/2022 (doc. 11) e 22/09/2022 (doc. 12), la ricorrente ha  
appurato, **di non essere stata destinataria di alcuna nomina** relativa alle classi  
di concorso e alle sedi da lei indicate;

9) viceversa, dall'esame dei medesimi bollettini è emerso che **nominativi  
con punteggio inferiore e posizione inferiore in graduatoria della ricorrente  
sono stati destinatari di supplenze fino al termine delle attività didattiche,  
nelle medesime sedi prescelte dalla stessa**, nonostante il diritto di priorità  
vantato dalla sig.ra Sparagna in virtù degli artt. 21 e 33, comma 6 della L. 104/92  
in quanto soggetto portatore di handicap;

10) nello specifico sono risultati assegnatari di supplenza (sulla scorta  
dell'ordine per Comune così come indicato dalla ricorrente nell'istanza on line e  
dei bollettini nomine per data di pubblicazione) i seguenti docenti:

**GPS INCROCIATE PRIMA FASCIA SOSTEGNO PSICOFISICO  
CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' (DECORRENZA  
01/09/2022)**

Nominativo	Posizione	Punteggio	Scuola	Comune
Giordano Giorgia	1022	53,50	Mons.S.Fedele (Capoluogo)	Minurno
Scarpa Viviana	1208	46,00	Scuola Primaria -Formia	Formia
Poccia Filomena	983	55,50	Scuola Primaria Marco Polo	Formia
Fusco Giuliana	1150	48,00	Scuola Primaria Marco Polo	Formia
Recco Margherita	966	56,50	Castagneto G. Pascoli	Formia
Morra Esterina	810	64,00	Grunuovo	SS. Cosma e Damiano
Capirchio Debora	720	72,00	S.Ten. A. Aspri	Fondi
Mirabella Serena	866	61,00	S.Ten. A. Aspri	Fondi



Raso M. Cristina	1106	50,00	S. Ten. A. Aspri	Fondi
Malcom Robert	1325	42,00	S.Ten. A. Aspri	Fondi

**GPS INCROCIATE PRIMA FASCIA SOSTEGNO PSICOFISICO**

**CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' (DECORRENZA**

**12/09/2022)**

<b>Nominativo</b>	<b>Posizione</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Scuola</b>	<b>Comune</b>
Tuccillohadi Celin	1474	36,00	Via Golfo	Scauri di Minturno
Saccoccio Annalisa	1489	36,00	Scuola Primaria Marco Polo	Formia
Ingenito Massimo	1491	36,00	Scuola Primaria Marco Polo	Formia
Martinelli Roberta	1482	36,00	Giulia Gonzaga	Fondi
De Angelis Eugenia	1510	35,00	Sezze Scalo ferroviario	Sezze

**GPS INCROCIATE PRIMA FASCIA SOSTEGNO PSICOFISICO**

**CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' (DECORRENZA**

**22/09/2022)**

<b>Nominativo</b>	<b>Posizione</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Scuola</b>	<b>Comune</b>
Zarrillo Giovanna	1656	28,00	Via Golfo	Scauri di Minturno
De Nuccio Donatella	1662	28,00	Castagneto G.Pascoli	Formia
Scarano Carmela	1647	28,00	Scuola Primaria Marco Polo	Formia
Savo Paola	1643	29,00	Sezze Scalo Ferroviario	Sezze
Caruso Enza	1676	27,00	Via Quarto	Sezze
Chiariello Federica	1681	27,00	Sezze Scalo Ferroviario	Sezze

**GPS PRIMA FASCIA POSTO COMUNE AAAA- INSEGNAMENTO**

**SCUOLA INFANZIA CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE**

**ATTIVITA' (DECORRENZA 01/09/2022)**



Nominativo	Posizione	Punteggio	Scuola	Comune
Acito Caterina	1739	27,00	I.C. Garibaldi	Fondi

**GPS PRIMA FASCIA POSTO COMUNE EEEE - INSEGNAMENTO**

**SCUOLA PRIMARIA CONTRATTO FINO ALTERMINE DELLE**

**ATTIVITA' (DECORRENZA 12/09/2022)**

Nominativo	Posizione	Punteggio	Scuola	Comune
Capezzuto Antonella	1438	38,00	Via Golfo	Scauri di Minturno
Manzi Bianca Maria	1453	37,00	Via Golfo	Scauri di Minturno
Bovolenta Eleonora	1475	36,00	Sezze Scalo Ferroviario	Sezze

**GPS PRIMA FASCIA POSTO COMUNE EEEE - INSEGNAMENTO**

**SCUOLA PRIMARIA CONTRATTO FINO ALTERMINE DELLE**

**ATTIVITA' (DECORRENZA 22/09/2022)**

Nominativo	Posizione	Punteggio	Scuola	Comune
Bencivenga Ermelinda	1616	30,50	Via Golfo	Scauri di Minturno

11) Incontestabile è, nel caso di specie, che la ricorrente in quanto **soggetto** **invalido** con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 67% (2/3), **inserita nella graduatoria GPS**, per la scuola Primaria alla **posizione 653 con un punteggio totale di 78 punti** e per la Scuola dell'infanzia alla **posizione 938 con un punteggio totale di 52 punti**, in virtù dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 112/2022, sulla modalità di nomina dei docenti supplenti sia su posto comune che di sostegno,

**aveva ed ha diritto alla:**

✓ **precedenza "assoluta" all'incarico di supplenza** fino al 30 giugno 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS incrociate (ADEE – Sostegno Scuola Primaria) **presso l'istituto scolastico Mon. "S. Fedele" sito**



	<b><u>in Minturno</u></b> (codice scuola LTEE854028), assegnato viceversa alla docente	
	Giordano Giogia,	
	✓ o comunque, <u>in subordine</u> , ad <b>uno degli incarichi fino al 30 giugno</b>	
	<b>2023, sia su posto di sostegno che comune, indicati al precedente punto 10</b>	
	<b>della premessa</b> in fatto del presente ricorso, attribuiti a docenti con posizione e	
	punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente;	
	12) la ricorrente, attesa l'illegittimità delle nomine così come effettuate a	
	partire dal primo bollettino emesso in data 01/09/2022, ha proposto <b>reclamo in</b>	
	<b>autotutela</b> con nota del 05/09/2022 acquisita dall'ambito scolastico di Latina al	
	protocollo n. 9940 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPLT ( <b>doc. 13/14</b> )	
	<b>rimasto senza esito alcuno.</b>	
	*****	
	Il <i>modus operandi</i> della pubblica amministrazione resistente ha concretizzato, nel	
	caso di specie, una violazione gravemente illegittima di diritti sovranazionali per	
	i seguenti motivi di	
	<b>DIRITTO</b>	
	A) <b><u>SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI</u></b>	
	<b><u>LATINA.</u></b>	
	Nel caso di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle	
	pubbliche amministrazioni, la competenza territoriale va determinata, ai sensi	
	dell' <b>art. 413, 5° comma c.p.c.</b> , con riguardo al luogo in cui ha <b>sede</b> l'ufficio al	
	quale <b><u>il dipendente</u></b> è addetto o <b><u>era addetto al momento della cessazione del</u></b>	
	<b><u>rapporto di lavoro</u></b> , in coerenza con la finalità legislativa di rendere più	
	funzionale e celere il processo, radicando, quindi, la cognizione nei luoghi	
	normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente	
	8	





reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (sul punto **ex multis**: Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord. 11-01-2019, n. 506; Cass. 29 febbraio 2012 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562 del 2007). Nel caso di specie, la ricorrente, al momento del deposito del presente ricorso, **ha prestato l'ultimo servizio non di ruolo** nel periodo **dal 18/02/2022 al 30/06/2022 presso l'Istituto "Domenico Purificato" di Fondi**. Da ciò la competenza territoriale dell'adito Tribunale.

**B) VIOLAZIONE DELL'ART. 21 L. 104/92 E DELL'ART. 601 D. LGS. 297/94 –DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE CON PRECEDENZA DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER L'A.S. 2022/2023**

A norma dell'art. 21 della legge 104/92, infatti, *“La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, **ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili**. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”*.

Ed ancora il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale scolastico (d.lgs. n. 297/94), all'art. 601, rubricato *“Tutela dei soggetti portatori di handicap”*, espressamente stabilisce che *“**Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104**, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme **comportano la precedenza** all'atto della nomina in ruolo, **dell'assunzione come non di ruolo** e in sede di mobilità”*.



	Gli assunti ai quali è pervenuta la Corte Costituzionale hanno, ormai	
	pacificamente, sancito il <b><u>particolare valore della L. 104/92 per la garanzia e la</u></b>	
	<b><u>tutela dei diritti umani fondamentali</u></b> , tutelando la condizione di bisogno della	
	persona affetta da handicap grave, riconoscendo una posizione di vantaggio al	
	lavoratore con handicap, in quanto, venendo meno tale priorità, si nullificherebbe	
	del tutto la funzione della norma e della tutela giuridica per la persona con	
	invalidità grave. La <b>Cassazione (sent. n. 6150/2019)</b> sul punto è, infatti,	
	granitica: <b><u>l'esercizio del diritto in esame non è soggetto ad una valutazione</u></b>	
	<b><u>discrezionale del datore di lavoro</u></b> in base a generiche esigenze di	
	organizzazione, ma occorre che egli, la P.A., dimostri la sussistenza di esigenze	
	tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente	
	soddisfatte.	
	All'uopo si osserva che pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità	
	per violazione della L. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale	
	disposizione è comunque evincibile dalla <i>ratio legis</i> della stessa e dalla sua	
	collocazione all'interno di una legge contenente " <i>i principi dell'ordinamento in</i>	
	<i>materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata</i> "	
	ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei	
	diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della	
	piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la	
	prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo	
	sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia	
	possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della	
	collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il	
	perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da	



minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (Corte Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

Nello specifico, proprio **a tutela del diritto di scelta prioritaria delle sede di lavoro per i soggetti portatori di handicap e di cui all'art. 21 della L. 104/1992**, il **Ministero dell'Istruzione**, con la **nota del 29/07/2022** avente ad oggetto “ ... Istruzioni operative i materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA ... ” (**doc. 8**), al relativo **punto 4.2 – PRIORITA' DI SCELTA DELLA SEDE SCOLATICA-** ha espressamente previsto che “ ... Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio ... ” ed ancora che “ ... solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta



	<i>applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente,</i>	
	<i>per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o,</i>	
	<i>in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore ...”.</i>	
	Nel caso di specie, l'Amministrazione ha manifestamente violato quanto dalla	
	stessa disciplinato atteso che, <b><u>la ricorrente, beneficiaria dell'art. 33 della L.</u></b>	
	<b><u>104/92 e, quindi, con la massima priorità di scelta della sede di lavoro,</u></b>	
	<b><u>utilmente collocata in graduatoria, si è vista scavalcata da soggetti con</u></b>	
	<b><u>posizione e punteggio inferiore</u></b> , con palese sua lesione al legittimo diritto	
	all'assunzione con contratto a tempo determinato almeno fino al 30/06/2023.	
	Nel caso de qua manifesta è, quindi, la violazione delle norme a tutela dei	
	principi sopra evidenziati posta in essere dalle amministrazioni resistenti.	
	<b><u>C) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. E DELL'ART. 12</u></b>	
	<b><u>DELL'O.M. N. 112/2022 – DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE</u></b>	
	<b><u>DELL'INCARICO IN VIRTU' DEL PUNTEGGIO OTTENUTO IN SEDE</u></b>	
	<b><u>DI PUBBLICAZIONE DELLE GPS</u></b>	
	Palese è, nel caso di specie, l'illegittimità della condotta posta in essere	
	dall'amministrazione in quanto violativa, altresì, degli <b>obblighi di procedere</b>	
	<b>secondo l'ordine di graduatoria espresso</b> e, quindi, in netto contrasto, sia con i	
	principi costituzionalmente garantiti (art. 97 Cost.) di imparzialità e buon	
	andamento della P.A., sia delle previsioni di cui all'ordinanza Ministeriale n.	
	112/2022.	
	Il Ministero dell'Istruzione, infatti, con l' <b><u>art.12 dell'ordinanza n. 112/2022</u></b> , di	
	aggiornamento/inserimento nelle GPS per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, ha	
	espressamente inteso disciplinare il meccanismo delle <b><u>nomine per i contratti a</u></b>	
	<b><u>termine</u></b> stabilendo che le stesse devono necessariamente avvenire	



prioritariamente attingendo alle Graduatorie ad esaurimento (GAE) laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle GPS attraverso una **procedura informatizzata** nell'ordine delle **classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della pozione occupata in graduatoria.**

In particolare, per le **supplenze su posti di sostegno**, il Ministero resistente ha stabilito che, ai fini del loro conferimento, si procede dapprima mediante scorrimento delle GAE, in caso di loro esaurimento o in capienza, mediante lo scorrimento della GAE di prima e poi di seconda fascia per il relativo grado ed infine, in caso di ulteriore in capienza con la “ ... individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento, delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del relativo grado, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”.

Sostanzialmente il Ministero dell'Istruzione ha previsto una modalità di **conferimento degli incarichi** di supplenza completamente informatizzata ed **affidata** ad un **algoritmo** che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

**Tutto questo non si è, però, verificato per la specifica  
posizione della docente Sparagna.**

Nel caso di specie, l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicati dalla ricorrente a personale in pozione peggiore rispetto alla sua, deve presumersi sia derivata da un **errore del sistema** basato sul richiamato algoritmo, in quanto l'esame delle richieste di assegnazione delle supplenze annuali non poteva non avvenire se non



	tenendo conto del più alto punteggio della graduatorie. Circostanza non	
	riscontratasi nel caso de qua laddove la sig.ra Sparagna, pur tralasciando il suo	
	diritto di precedenza vantato quale portatore di handicap, si è vista scavalcata da	
	personale con punteggio nettamente inferiore.	
	In materia di ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un	
	algoritmo nell'azione amministrazione, la giurisprudenza amministrativa, con	
	orientamento ormai consolidato ( <i>cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenze nn.</i>	
	<i>2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019, 881/2020</i> ), ha ritenuto in via	
	generale accettabile tale strumento solo ove siano, però, assicurati:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve</li> </ul>	
	poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli	
	esiti affidati all'algoritmo;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei</li> </ul>	
	criteri utilizzati.	
	Nel caso di specie, <b><u>tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati.</u></b>	
	Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che si è giunti alla pubblicazione	
	dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo	
	esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base	
	all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della	
	attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri	
	docenti – la ricorrente, nella specie – incontestabilmente aventi un maggior	
	punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.	
	Palese è, quindi, l'illegittimità anche per questo ulteriore motivo, dell'operato	
	dell'amministrazione resistente.	



**D) LEGGE 68/1999 E TITOLO DI RISERVA**

Ad ogni buon conto e per mero scrupolo difensivo si rileva ancora che la sig.ra Sparagna, quale portatore di handicap superiore al 46%, **aveva ed ha diritto alla eventuale riserva dei posti di cui alla L. 68/1999.**

L'art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “*categorie protette*”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l'1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato. Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Nel caso di specie, la ricorrente ha interesse, nel caso in cui i posti non siano ancora saturi alla eventuale assunzione a tempo determinato in virtù della riserva spettante per legge.

\*\*\*\*\*

**SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA**

Nel caso di specie, ricorrono i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c. sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*.

In relazione al primo (*fumus boni iuris*), per tutti i motivi sopra evidenziati, palese è la contrarietà dei provvedimenti assunti e qui impugnati (bollettini nomine supplenze), alle disposizioni normative e, quindi, l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente.



	Quanto al concreto ed attuale <i>periculum in mora</i> , l'attesa della definizione di un	
	ordinario giudizio determinerebbe un evidente <b><u>danno alla professionalità</u></b> della	
	sig.ra Sparagna derivante non solo dall'incarico spettantele, ma anche dal	
	provarsi, nel tempo, di tale danno in quanto <b><u>non maturando punteggio di</u></b>	
	<b><u>servizio, o maturandolo in misura inferiore ai dodici punti garantiti da un</u></b>	
	<b><u>contratto fino al termine delle attività didattiche, la ricorrente si vedrà via</u></b>	
	<b><u>via aumentare il distacco rispetto a coloro che conseguiranno tale ulteriore</u></b>	
	<b><u>punteggio proprio in virtù degli incarichi annuali assunti per l'a.s.</u></b>	
	<b><u>2022/2023.</u></b>	
	Non solo. Il mancato conseguimento dell'incarico di supplenza annuale su posto	
	di sostegno, andrebbe a <b><u>ledere il diritto della ricorrente ad un successivo</u></b>	
	<b><u>inserimento della stessa nella specifica GPS sostegno infanzia e primaria di</u></b>	
	<b><u>seconda fascia.</u></b> Ad oggi, infatti, non avendo la ricorrente un titolo di	
	specializzazione su posto di sostegno, la stessa può aspirare al posto su sostegno	
	solo a seguito dello scorrimento della graduatoria cosiddetta incrociata.	
	Viceversa, l'attribuzione di un incarico a tempo determinato almeno fino al	
	30/06/2023 su posto di sostegno, le permetterebbe di <b><u>raggiungere il requisito</u></b>	
	<b><u>dei tre anni di servizio indispensabile per l'inserimento nelle GPS 2° fascia</u></b>	
	<b><u>sostegno!</u></b>	
	*****	
	Tutto quanto premesso, la sig.ra Sparagna Fiorella, come in epigrafe	
	rappresentata, difesa e domiciliata,	
	NEI CONFRONTI	
	del <b><i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</i></b> , in persona del Ministro pro-tempore,	
	con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege per la carica presso	
	16	





l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (C.F. 80185250588) e del

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI LATINA,**

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Latina, Via

Legnano 34, domiciliato ex lege per la carica presso l'Avvocatura Generale dello

Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (C.F. 80004180594)

NONCHE'

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto (GPS) per gli

A.A. S.S. 2002/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso AAAA prima fascia,

EEEE prima fascia, ADAAA prima fascia e ADEE prima fascia della Provincia

di Latina, concorrenti all'attribuzione degli incarichi di supplenza al 31 agosto o

al 30 giugno nelle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda presentata in data

11/08/2022 e di coloro ai quali gli incarichi di supplenza nelle predette sedi sono

stati in concreto attribuiti

## CHIEDE

che l'ill.mo Signor Giudice del Lavoro adito voglia,

**ai sensi dell'art. 700 CPC**

ritenuto sussistente il grave, immediato ed irreparabile pregiudizio per il tempo

occorrente a far valere in via ordinaria il suo diritto soggettivo alla attribuzione di

un incarico a termine sino al 31 agosto, o al 30 giugno per la classe di concorso

ADEE prima fascia o, in subordine per la classe AAAA prima fascia, nell'ambito

nelle sedi dalla stessa scelte in sede di domanda on line dell'11/08/2022 in virtù

del punteggio e della posizione assegnatele con la pubblicazione delle GPS,

anche



	<b><u>inaudita altera parte</u></b>	
	previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di conferimento degli	
	incarichi di supplenze (bollettini nomine) emanati dall'Ambito scolastico per la	
	Provincia di Latina, rispettivamente in data 01/09/2022, 12/09/2022 e 22/09/2022	
	e dei successivi ad emanarsi:	
	➤ <b><u>accertare e dichiarare il diritto</u></b> all'incarico di supplenza fino al 30	
	giugno 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS	
	incrociate (ADEE – Sostegno Scuola Primaria) presso l'istituto scolastico Mon.	
	“S. Fedele” sito in Minturno o comunque, in subordine, ad <b>uno degli incarichi</b>	
	<b>fino al 30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune, indicati al punto</b>	
	<b>10 della premessa</b> in fatto del presente ricorso e , per l'effetto	
	➤ <b><u>ordinare alle amministrazioni resistenti</u></b> , ognuna per quanto di ragione,	
	ad attribuire alla ricorrente all'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 per il	
	posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS incrociate (ADEE –	
	Sostegno Scuola Primaria) presso l'istituto scolastico Mon. “S. Fedele” sito in	
	Minturno, con effetto dal 01/09/2021;	
	➤ o comunque, <u>in subordine</u> , ad uno degli incarichi fino al 30 giugno 2023,	
	sia su posto di sostegno che comune, indicati al punto 10 della premessa in fatto	
	del presente ricorso;	
	➤ Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune;	
	➤ Con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al	
	sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.	
	<b>In via istruttoria:</b>	
	<b><u>PRODUCE</u></b> , mediante contestuale deposito telematico copia informatica per	
	immagine dei seguenti documenti: 1) Contratto a tempo determinato I.C. Fondi;	



	2/2 bis) verbale invalidità 104/92 e relativa comunicazione; 3) O.M. n. 112/2022;	
	4) Domanda GPS del 24/05/2022; 5) Decreto Pubblicazione GPS del	
	01/08/2022; 6) Elenco GPS AA del 01/08/22; 7) Elenco GPS EE del 01/08/22; 8)	
	Nota MI prot. n. m_pi.AOODGPER.registroufficilae.U.00285597.293.7.2022	
	Istruzione indicazioni; 9) istanza on line del 11/08/2022 preferenze; 10)	
	Bollettino nomine 01/09/2022; 11) Bollettino nomine 12/09/22; 12) Bollettino	
	nomine 22/09/2022; 13/14) reclamo GPS con ricevuta di protocollazione.	
	Con riserva di ogni ulteriore mezzo istruttorio e produzione che si rendesse	
	necessario all'esito delle avverse difese e termine per la relativa assunzione ex	
	art. 420 c.p.c.	
	*****	
	<b>ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA</b>	
	<b>NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI</b>	
	<b>(EX ART. 151 C.P.C.)</b>	
	Il sottoscritto Avv. Alessandra Ciccolella, quale procuratore della sig.ra Sparagna	
	Fiorella, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata,	
	atteso che	
	• il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento del diritto della	
	ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30	
	giugno, o alla fine delle attività didattiche, previa disapplicazione dei bollettini di	
	nomina della Provincia di Latina, nella parte in cui hanno attribuito tutti gli	
	incarichi nei punti di cui alla parte in premessa del ricorso a docenti con	
	punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria	
	GPS di prima fascia della Provincia di Latina, per il biennio 2022/2023 e	
	2023/2024, in relazione alle classi di concorso AAAA, EEE o sostegno;	
	19	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso</li> </ul>	
	deve essere notificato a tutti i candidati concorrenti negli incarichi di supplenza	
	nelle sedi indicate nella domanda presentata dalla ricorrente e di coloro ai quali	
	gli incarichi di supplenza nelle predette sedi siano stati in concreto attribuiti:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei</li> </ul>	
	modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei	
	destinatari ma soprattutto per l'impossibilità di identificare il nominativo e	
	l'indirizzo di tutti gli eventuali contro interessati;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata</li> </ul>	
	più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni	
	contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio	
	1990, n. 106, "... <i>Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di</i>	
	<i>diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere</i>	
	<i>visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta</i>	
	<i>ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...</i> ";	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la</li> </ul>	
	ricorrente;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per</li> </ul>	
	il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi	
	quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone</li> </ul>	
	sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla	
	tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. , la	
	pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di	
	amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in</li> </ul>	
	controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa	
	di notifica;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal</li> </ul>	
	Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di	
	vertenze collettive	
	<b>FA ISTANZA</b>	
	affinché il sig. Giudice del Lavoro adito, valutata l'opportunità di acconsentire la	
	notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi	
	dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami	
	mediante l'inserimento in G.U.	
	<b>VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO</b>	
	✓ quanto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto	
	(GPS) per gli A.A. S.S. 2002/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso AAAA	
	prima fascia, EEEE prima fascia, ADAAA prima fascia e ADEE prima fascia	
	della Provincia di Latina, concorrenti all'attribuzione degli incarichi di supplenza	
	al 31 agosto o al 30 giugno nelle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda	
	presentata in data 11/08/2022 e di coloro ai quali gli incarichi di supplenza nelle	
	predette sedi sono stati in concreto attribuiti, attraverso la pubblicazione del testo	
	del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR;	
	✓ quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione a mezzo	
	posta elettronica certificata.	
	<u>Valore controversia indeterminato – C.U. € 259,00</u>	
	Formia/Latina, 28/09/2022	
	F.to digitalmente	Avv. Alessandra Ciccolella
		21

